

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03858/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2026, proposto da Miriam Prestia, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX settembre, 62;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Leone, Michele Cimmino e Giuseppe Porcino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e adozione di ogni idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato,

da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione 11350 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 702 (vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitole a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta (+1) e della manca attribuzione di n. 3 punti per lo svolgimento del servizio presso l'Ufficio per il Processo (UPP);

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23.25;

- della domanda n. 15 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino erratamente ed illegittimamente valutata dalla Commissione con -0,25 e non con +0,75; - della domanda di partecipazione nella parte in cui erratamente ed illegittimamente la Commissione di Valutazione non ha attribuito +3 punti in ordine al servizio svolto presso l'Ufficio del Processo, per come attestato e certificato dalla candidata ricorrente;

- di ogni verbale della Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. ad attribuire alla ricorrente il complessivo punteggio di 27,5 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal Tar;

e per l'accertamento e la condanna *ex art. 30 c.p.a.*, della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 27,25;

nonché, ove occorra e, comunque in via di estremo subordine, per l'annullamento dell'art. 7 del bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 indetto dalla Commissione RIPAM nella parte in cui richiede al candidato ricorrente il deposito all'interno della domanda di partecipazione di un esplicito "*attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultata idonea, conseguendo il punteggio di 21/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione della risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito n. 14 nonché alla mancata attribuzione del punteggio per il titolo dalla stessa dichiarato;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al contestato quesito n. 15, sicché, in accoglimento della richiesta della ricorrente medesima, l'Amministrazione dovrà attribuire alla stessa, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che non risulta *prima facie* meritevole di accoglimento la doglianza che si fonda sulla asserita illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per il titolo dichiarato dalla parte ricorrente. In particolare, dalla documentazione versata in atti dalle Amministrazioni resistenti risulta che il Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale la ricorrente svolge l'attività di addetta all'ufficio del processo non ha rilasciato l'attestazione che tale servizio sia stato prestato con merito, come specificamente richiesto dall'articolo 7 del bando di concorso;

Ritenuto, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ricorrendone i presupposti ai sensi degli articoli 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'articolo 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti *web* istituzionali della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7.- il testo integrale del ricorso;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia;
 - 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO